

DISEGNO DI LEGGE

Disciplina delle erboristerie professionali

Art. 1.

(Oggetto)

1. La presente legge, considerata la spettanza alle Regioni della potestà legislativa esclusiva in materia di commercio e vista la legge 6 gennaio 1931, n. 99, disciplina:
 - a) l'impiego della denominazione "*erboristeria professionale*" nelle insegne degli esercizi commerciali, nell'informazione e nella comunicazione pubblicitaria nei confronti del consumatore, nonché nella comunicazione commerciale tra imprese;
 - b) le attività di commercializzazione al dettaglio delle piante officinali, loro parti, droghe e relativi derivati che, per loro natura, trovano motivo d'uso con la denominazione di «prodotto erboristico»;
 - c) la presentazione del prodotto erboristico, al fine di garantire al consumatore sia i termini qualitativi che la corretta conoscenza della destinazione d'uso;
 - d) i requisiti professionali dell'erborista e il riconoscimento della sua idoneità ad esercitare l'attività di commercializzazione del prodotto erboristico.

Art. 2.

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intendono:

- a) per «prodotti erboristici», i prodotti, alimentari e non, a base di piante officinali singole o in miscela o parte di pianta fresca o essiccata e loro derivati, diversi dai medicinali; tali prodotti, suscettibili di impieghi, comunque diversi da quello terapeutico, possono essere in grado di operare interventi favorevoli alle funzioni fisiologiche dell'organismo; nel caso dei cosmetici a base di piante officinali, sono destinati ad essere applicati sulle superfici esterne del corpo umano allo scopo, esclusivo o prevalente, di pulirle, profumarle, modificarne l'aspetto, correggere gli odori corporei, proteggerle o mantenerle in buono stato in modo naturale;
- b) per «prodotto alimentare», ai sensi del Regolamento (CE) 28 gennaio 2002, n. 178, qualsiasi sostanza o prodotto trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato, destinato ad essere ingerito, o di cui si prevede ragionevolmente che possa essere ingerito, da esseri umani;
- c) per «piante officinali», le piante medicinali, aromatiche e da profumo, con esclusione di quelle il cui uso è espressamente vietato da provvedimenti delle competenti Autorità, in quanto la presenza di esse fa presumere il possibile raggiungimento, nell'utilizzazione del prodotto, di dosi terapeutiche e/o potenzialmente nocive per la salute;
- d) per «parti di piante officinali» o «parti», le sezioni definite secondo la nomenclatura convenzionale della botanica;
- e) per «derivati», le forme di presentazione del fitocomplesso;
- f) per «prodotti erboristici confezionati», le unità di vendita destinate ad essere presentate come tali al consumatore, costituite dai prodotti di cui alla lettera a) e dall'imballaggio in cui sono stati immessi dal produttore autorizzato prima di essere

- posti in vendita, in modo che il contenuto non possa essere modificato senza che la confezione sia aperta o alterata;
- g) per "preparazione estemporanea di prodotti erboristici" la miscelazione di piante officinali essiccate o parti di esse effettuata all'interno dell'erboristeria professionale su richiesta del cliente;
 - h) per "prodotti erboristici preincartati" le miscele di piante officinali essiccate o parti di esse preparate all'interno dell'erboristeria professionale ai fini della vendita immediata;
 - i) per "insegna di esercizio", la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli o da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa, avente la funzione di indicare al pubblico il luogo di svolgimento dell'attività economica;
 - j) per "erborista professionale": il soggetto che presenti i requisiti professionali di cui al successivo art. 3, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e).

Art. 3

(Utilizzo della denominazione "erboristeria professionale")

1. Possono utilizzare la denominazione "erboristeria professionale", nelle insegne degli esercizi commerciali, nell'informazione e nella comunicazione pubblicitaria nei confronti del consumatore, nonché nella comunicazione commerciale tra imprese, esclusivamente gli esercizi commerciali, il cui titolare, in possesso dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività commerciale, ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e delle normative regionali di settore, sia altresì in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
 - a) diploma di laurea in farmacia o in chimica e tecnologie farmaceutiche;
 - b) diploma di specializzazione in scienza e tecnica delle piante officinali o in farmacognosia;
 - c) diploma universitario in tecniche erboristiche di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 6 giugno 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19 febbraio 1996;
 - d) diploma di erborista di cui all'art. 1 della legge 6 gennaio 1931, n. 99;
 - e) ulteriori classi di laurea individuate ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e delle Ricerche 22 ottobre 2004, n. 270;
 - f) eventuali titoli equipollenti riconosciuti dalla Regione previo conforme parere della Commissione di cui all'art. 8.**
2. L'esercizio dell'attività, qualora questa sia organizzata in forma societaria, è subordinato alla sussistenza dei requisiti soggettivi in capo al rappresentante legale o suo delegato.
- 3. E' comunque obbligatoria la presenza continuativa nell'esercizio di persona in possesso dei requisiti di cui al comma 1.**

Art. 4

(Preparazione e vendita dei prodotti erboristici nei locali dell'esercizio)

1. Esclusivamente il farmacista in farmacia e l'erborista **o il farmacista** all'interno delle erboristerie professionali possono effettuare preparazioni estemporanee di prodotti erboristici e preparare prodotti erboristici preincartati, da porre in commercio a vantaggio del consumatore finale, sempre che i locali presentino adeguate condizioni igienico-sanitarie.

2. La vendita di prodotti erboristici preconfezionati forniti da laboratori di produzione autorizzati è comunque consentita anche negli esercizi commerciali di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

Art. 5
(*Divieti*)

1. E' vietato l'impiego, da parte degli esercizi commerciali che non rispettino i requisiti di cui all'art. 3, della denominazione "erboristeria professionale" nelle insegne **di esercizio**, nell'informazione e nella comunicazione pubblicitaria nei confronti del consumatore, nonché nella comunicazione commerciale tra imprese.
2. All'erborista **è vietata** la preparazione di prodotti erboristici su prescrizione medica o, comunque, per qualsiasi finalità terapeutica; **è altresì vietato** suggerire al cliente rimedi a base di erbe contro malattie o malesseri sintomatici.
3. I prodotti a base di piante medicinali, pubblicizzati come «miscele di erbe» o «tisane», ma presentati anche con diversa denominazione, forma e modalità d'impiego, non possono in nessun caso essere posti in commercio in esercizi diversi dalle farmacie ed in presenza del farmacista, se, a mezzo delle etichette e dei fogli illustrativi acclusi, o con separati stampati o in qualsiasi altro modo, agli stessi vengano attribuiti effetti terapeutici.
4. Indipendentemente dalla diciture riportate sulle confezioni, non sono commerciabili fuori dalle farmacie i preparati a base di piante ad alto potere tossico o di particolare attività farmacologica, quali quelle riportate in elenchi predisposti, anche a fini meramente esemplificativi, dalle Autorità competenti.
5. Non è consentito nelle erboristerie preparare estemporaneamente o preincartare prodotti cosmetici, seppure a base di erbe officinali.

Art. 6.
(*Presentazione dei prodotti erboristici*)

- 1) I prodotti erboristici possono essere venduti sia come prodotti preconfezionati, sia allo stato sfuso o preincartati.
- 2) I prodotti erboristici preconfezionati sono presentati al consumatore conformemente alle regole prescritte dalle norme in materia di etichettatura e presentazione degli alimenti o di alimenti aventi particolari funzioni.
- 3) I prodotti erboristici preincartati nell'erboristeria professionale sono ceduti al pubblico in confezioni che devono sempre indicare il nome della pianta, in caso di miscellanea la composizione qualitativa e quantitativa e le rispettive percentuali **in ordine decrescente**, la ragione sociale, l'indirizzo dell'esercizio commerciale ed eventuali avvertenze, in particolare per ciò che concerne le modalità di conservazione, ove necessaria l'adozione di particolari accorgimenti, nonché la data di scadenza.
- 4) I prodotti erboristici utilizzati per le preparazioni di cui al comma 3 sono esposti nei locali di vendita al dettaglio in contenitori recanti in lingua italiana, e con caratteri indelebili e leggibili, le seguenti indicazioni:
 - a) la denominazione comune e il nome botanico della pianta secondo la denominazione botanica internazionale, seguito dall'indicazione della parte della pianta contenuta;
 - b) la natura spontanea o coltivata della pianta, il metodo e il luogo di raccolta;
 - c) la data di raccolta e di confezionamento;

- d) il numero di lotto;
- e) il metodo di preparazione e l'eventuale trattamento con fitofarmaci al fine di consentire la conservazione;
- f) le modalità di conservazione, **solo nel caso in cui** sia necessaria l'adozione di particolari accorgimenti in funzione della natura del prodotto;
- g) la data di scadenza;
- h) il nome e il cognome o la ragione sociale e l'indirizzo o la sede legale del trasformatore o del responsabile della commercializzazione del prodotto;
- i) il prezzo per unità di vendita, che deve essere, **in alternativa**, riportato in un listino consultabile dal pubblico;
- j) le eventuali controindicazioni e avvertenze, con particolare attenzione ai bambini, alle donne in gravidanza e in allattamento.

Art. 7

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Gli esercizi commerciali in cui siano posti in vendita prodotti erboristici e che intendano impiegare la denominazione "erboristeria professionale" nelle insegne **di esercizio**, nell'informazione e nella comunicazione pubblicitaria nei confronti del consumatore, nonché nella comunicazione commerciale tra imprese, devono farne comunicazione preventiva al Comune, attestando il possesso dei requisiti di cui all'art. 3.
2. Al fine di consentire ai titolari di esercizi commerciali in cui, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano posti in vendita prodotti erboristici, in mancanza dei requisiti di cui all'art. 3, l'acquisizione di un titolo professionale che renda possibile l'impiego della denominazione "erboristeria professionale" nelle insegne, nell'informazione e nella comunicazione pubblicitaria, sono istituiti, con le modalità di cui all'art. 8, comma 1, lett. a), e comma 3, appositi percorsi formativi che prevedano la frequenza di master universitari, corsi di perfezionamento o di specializzazione universitari, nonché il superamento di un esame finale.
3. Agli esercizi commerciali che non presentino i requisiti di cui all'art. 3 è consentito commercializzare prodotti erboristici esclusivamente preconfezionati, semprechè sussistano i requisiti soggettivi previsti dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, ed in particolare, in caso di vendita di prodotti erboristici per uso alimentare, i requisiti professionali di cui all'art. 5, comma 5. Detti esercizi potranno conservare nelle insegne, nella pubblicità e nella comunicazione commerciale, esclusivamente il riferimento all' "erboristeria" ed al "commercio di prodotti erboristici".
4. I titolari delle erboristerie professionali sono tenuti a frequentare corsi di aggiornamento professionale, con le modalità stabilite dall'art 8, comma 1, lett. b), e comma 3.

Art. 8

(Commissione per l'erboristeria)

1. Presso l'Assessorato è istituita un'apposita Commissione per l'erboristeria, avente il compito di:

- a) definire, ai sensi dell'art. 7, comma 2, il percorso formativo richiesto ai titolari di esercizi commerciali in cui, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano posti in vendita prodotti erboristici al fine di acquisire il titolo professionale che consente la possibilità di impiegare la denominazione "erboristeria professionale" nelle insegne, nell'informazione e nella comunicazione pubblicitaria;
- b) definire i criteri con cui avviene l'aggiornamento professionale dei titolari delle erboristerie professionali, avendo cura che i corsi siano organizzati con modalità e costi che consentano l'accesso anche ai titolari delle microimprese;
- c) esprimere il parere circa gli eventuali titoli professionali equipollenti di cui all'art. 3, comma 1, lett. f).**

2. Fanno parte della Commissione:

- a) il Responsabile del Dipartimento dell'Assessorato o suo delegato, con funzione di Presidente;
- b) due esperti nominati dall'Assessore ;
- c) tre rappresentanti delle Università (Presidenti dei corsi di Laurea in Tecniche erboristiche o docenti da essi designati);
- d) tre rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale degli erboristi;
- e) due rappresentanti delle associazioni dei produttori del settore.

3. Con decreto del Presidente della Giunta Regionale, da approvare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, e che sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione, vengono ufficializzati i contenuti e le modalità di tenuta dei corsi di cui al comma 1, lettere a) e b), nonché stabilita la periodicità dei corsi di aggiornamento.

Art. 9. (Sanzioni)

- 1. A chiunque utilizzi la denominazione "erboristeria professionale" nelle insegne degli esercizi commerciali, nell'informazione e nella comunicazione pubblicitaria nei confronti del consumatore, nonché nella comunicazione commerciale tra imprese, in violazione dell'art. 5, comma 1, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro ad euro Il Sindaco, inoltre, ordina l'immediata rimozione o l'adeguamento dell'insegna, ovvero l'interruzione della pubblicità o delle comunicazioni commerciali, entro un congruo termine.
- 2. A chiunque effettui preparazioni estemporanee di prodotti erboristici o prepari prodotti erboristici preincartati in violazione dell'art. 4, comma 1, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro ad euro
- 3. La violazione dell'art. 5, commi 2, 3 e 4, comporta, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali in caso di reato, l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro ad euro , oltre alla sospensione dell'attività fino a 20 giorni.
- 4. La violazione dell'art. 5, comma 5, è punita con l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro ad euro
- 5. La violazione delle disposizioni di cui all'art. 6 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro ad euro

6. La mancata frequenza dei corsi di aggiornamento di cui all'art. 8, comma 1, lett. b), in violazione dell'obbligo di cui all'art. 7, comma 4, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro ad euro , oltre alla sospensione dell'attività fino ad un massimo di

Art. 10

(Elenco delle erboristerie professionali)

- 5. E' istituito l' "elenco regionale delle erboristerie professionali", depositato presso l'Assessorato , che ne cura annualmente l'aggiornamento.**